

REGOLAMENTO

per

L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI COMUNALI

(TESTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n. 52 DEL 03/11/2006
E TESTO MODIFICATO E APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n. 6 DEL 20/02/2008
E TESTO MODIFICATO E APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n. 89 DEL 29/11/2013).

INDICE

Art. 1 Ambito oggettivo pag. 1

TITOLO I

Disciplina e modalità per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale

Art. 2 Domanda di partecipazione pag. 1

Art. 3 Individuazione situazioni di emergenza pag. 1

Art. 4 Requisiti per l'assegnazione ad uso temporaneo pag. 2

Art. 5 Punteggi di selezione delle domande pag. 3

Art. 6 Istruttoria delle domande e formazione della proposta di graduatoria pag. 4

Art. 7 Norme per l'assegnazione pag. 5

Art. 8 Rimborso per il recupero delle spese sostenute per lo sgombero degli alloggi pag. 6

Art. 9 Assegnazione dell'alloggio pag. 6

Art.10 Aggiornamento della graduatoria pag. 6

Art.11 Trasparenza nelle attività di formazione della graduatoria e di assegnazione pag. 7

degli alloggi e trattamento dati personali

TITOLO II

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE ASSEGNAZIONI E DELLA MOBILITA' NEGLI ALLOGGI COMUNALI

Art. 12 Ampliamento del nucleo familiare	pag. 7
Art. 13 Ampliamento automatico del nucleo familiare	pag. 7
Art. 14 Ampliamento a seguito di istanza	pag. 8
Art. 15 Successione nel contratto	pag. 8
Art. 16 Successione nel contratto in caso di trasferimento definitivo dell'assegnatario per abbandono del nucleo familiare	pag. 8
Art. 17 Cambio di alloggio	pag. 9
Art. 18 Requisiti per il cambio di alloggio	pag. 9
Art. 19 Obblighi del richiedente il cambio di alloggio	pag.10
Art. 20 Canone di concessione	pag.10

TITOLO III

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI REVOCA E DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE.

Art. 21 Revoca dell'assegnazione	pag.10
Art. 22 Decadenza dall'assegnazione di alloggio comunale	pag.11
Art. 23 Ordinanza di revoca e decadenza dall'assegnazione	pag.12
Art. 24 Decadenza dall'assegnazione in caso di morosità	pag.12
Art. 25 Disposizioni transitorie	pag.13
Art. 26 Entrata in vigore	pag.13
Art. 27 Pubblicità aggiuntiva.	Pag.14

Art. 1

Ambito oggettivo

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazioni degli alloggi che si trovano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale destinati ad uso temporaneo, per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa di quei nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate nonché la gestione delle assegnazioni, della mobilità e delle procedure di revoca e decadenza.

Le seguenti norme sono finalizzate a garantire l'applicazione delle procedure e le modalità da seguire, sotto il profilo organizzativo, per assicurare che l'attività Amministrativa persegua i fini posti dalla legge, con criteri di efficienza ed efficacia, imparzialità e trasparenza.

TITOLO I

DISCIPLINA E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 2

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, da presentare al comune entro i termini di cui all'articolo 7, deve essere fatta per iscritto e redatta su apposito modulo fornito dal comune, secondo lo schema predisposto dal Servizio competente.
2. Per tutte le condizioni previste dalle legge, il richiedente può ricorrere all'uso della dichiarazione sostitutiva di certificazione nonché della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. ed integr.

Art. 3

Individuazione situazioni di emergenza

Vengono considerate situazioni di emergenza abitativa le seguenti condizioni:

- a) Provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale;
- b) Mancanza di alloggio a seguito di ordinanza di sgombero per pubblica incolumità. Nel caso in cui l'alloggio sia abitato dal proprietario è necessario che l'evento che ha determinato lo sgombero non sia imputabile al proprietario stesso.

- c) Mancanza di alloggio senza sistemazione alcuna, ovvero residenza presso la casa comunale;
- d) Mancanza di alloggio con contestuale sistemazione in luogo non ad uso abitativo permanente quali, ad esempio, roulotte, baracca, box, cantina, magazzino, negozio e che comunque non abbiano i requisiti di abitabilità;
- e) Alloggi in locazione igienicamente non idonei, insalubri, con attestazione ASL dalla quale risulti la condizione di inabitabilità.

Art. 4

Requisiti per l'assegnazione ad uso temporaneo

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio in uso temporaneo, i nuclei familiari che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 3 del presente Regolamento e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) Cittadinanza italiana;

** Ai sensi dell'art. 27 della legge 30.7.2002, n. 189, gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;*

2) Residenza nel Comune di Lanciano da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di assegnazione;

3) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 15.853,63 (aggiornato a giugno 2011, Delibera Giunta Regionale n° 721 del 28/10/2011) riferito alla famiglia tipo di due componenti. Nel caso in cui il nucleo familiare abbia un numero superiore a due il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di € 516,46 per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di € 3.098,74. In mancanza di aggiornamento del limite di reddito per l'accesso, da parte del CIPE, la sua rivalutazione si determina annualmente in modo automatico sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati;

4) Non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio ubicato in qualsiasi località del territorio nazionale;

Ai fini del presente regolamento si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafico del richiedente al momento della domanda di assegnazione. Ogni variazione del nucleo familiare, successivamente alla consegna dell'alloggio, dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio competente.

I requisiti debbono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio e devono permanere in costanza di rapporto, pena la revoca dell'assegnazione.

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art- 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod. ed integr., alle quali deve essere allegata copia di un valido documento di identità, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso gli organi statali competenti e la Guardia di Finanza.

Art. 5

Punteggi di selezione delle domande

La graduatoria è redatta da apposita Commissione composta come segue:

- Sindaco o suo delegato;
- Dirigente del Servizio Politica della Casa;
- Dirigente dei Servizi Sociali.

“Nell’ipotesi in cui il Servizio Politica della Casa siano diretti dallo stesso dirigente, l’incarico a componente della predetta Commissione viene ricoperto, oltre che dal Sindaco o suo delegato e dal Dirigente del Servizio Politica della Casa, dal Segretario/Direttore Generale”. (modifica con delibera di C.C. n. 6 del 20/02/2008)”

La graduatoria è formulata sulla base dei punteggi da attribuire a ciascun richiedente, secondo quanto fissato nelle Tab. 1 . 2 . 3. di seguito elencate:

TABELLA 1 (Condizioni)

Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di		
1.a provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale	punti	5
1.b Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero per pubblica incolumità	punti	5
1.c Richiedenti privi di qualsiasi sistemazione abitativa	punti	4
Richiedenti con sistemazione in locali impropriamente adibiti		
1.d all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari	Punti	4

1.e	Richiedenti con abitazione in alloggi igienicamente non idonei, in possesso dell'attestazione A.S.L. dalla quale risulti la condizione di inabitabilità.	Punti	5
1.f	Lavoratori emigrati rientrati nel comune di Lanciano da non oltre tre anni:	punti	1
1.g	Richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda che vivano soli o in coppia:	punti	2
1.h	Richiedenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente di età superiore a 60 anni:	punti	1
1.i	Presenza di soggetti diversamente abili nel nucleo familiare (da certificare ai sensi della Legge 104/92:	punti	2
1.l	Presenza di minori nel nucleo familiare, a condizione che non risultino occupati e che non abbiano un reddito proprio (1 punto per ogni minore)	punti	1
1.m	Richiedenti legalmente separati con minore/i a carico	punti	2

TABELLA 2 (Redditi)

2.a	Richiedenti il cui reddito familiare annuo complessivo risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS	punti	3
2.b	Richiedenti il cui reddito familiare annuo complessivo risulti non superiore all'importo di due pensioni minime INPS	punti	2
2.c	Richiedenti il cui reddito familiare annuo complessivo risulti non superiore al limite previsto per l'accesso e di cui al numero 3, del comma primo, dell'articolo 4 del presente regolamento	punti	1

TABELLA 3 (Nucleo familiare)

3.a	Richiedenti con nucleo familiare composto da 3 unità	punti	1
3.b	Richiedenti con nucleo familiare composto da 4 unità	punti	2
3.c	Richiedenti con nucleo familiare composto da 5 unità	punti	3
3.d	Richiedenti con nucleo familiare composto da 6 unità ed oltre	punti	4

I punteggi previsti nelle predette tabelle sono cumulabili tra loro.

Art. 6

Istruttoria delle domande e formazione della proposta di graduatoria

1. Il Servizio Politica della Casa provvede all'istruttoria delle domande, previa verifica dell'ammissibilità, nonché all'attribuzione dei punteggi secondo quanto disposto dall'art. 5 del presente Regolamento.
2. Esaurita l'istruttoria, la Commissione preposta all'esame delle domande formulerà la graduatoria collocando i richiedenti secondo il punteggio conseguito. Agli interessati non ammessi sarà data motivata comunicazione dell'esclusione.
3. A parità di punteggio verrà data priorità alla data di presentazione della domanda.
4. Persistendo la parità si procederà al sorteggio.

Art. 7

Norme per l'assegnazione

All'assegnazione degli alloggi destinati alla sistemazione dei nuclei familiari si provvede mediante graduatoria formata, a cura della competente Commissione, di norma, nei 60 gg. successivi al bando sulla base delle richieste scritte i cui termini di presentazione scadono il 31 ottobre di ogni anno.

Gli alloggi vengono assegnati per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza abitativa e comunque con durata non superiore a due anni dalla data di assegnazione dell'alloggio.

In circostanze eccezionali, l'Organo competente insindacabilmente e nell'ambito dell'espressione del proprio potere discrezionale, può autorizzare la proroga annuale dei contratti scaduti quando il perdurare del grave disagio socio-economico degli assegnatari, documentato nelle opportune forme, anche in collaborazione con le informazioni e le segnalazioni da parte dei Servizi Sociali, non consenta soluzioni alternative.

Allo scadere dei due anni, o in caso di proroga, del termine ulteriormente concesso, l'Organo competente provvederà alla revoca dell'assegnazione dell'immobile occupato senza titolo da parte dell'assegnatario inottemperante agli obblighi contrattuali, secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 34 della Legge Regionale 25.10.1996, n°96 e succ. mod. ed int.

Il carattere della precarietà e della temporaneità nell'assegnazione, comporta l'obbligo da parte dei beneficiari, ad avvenuta assegnazione temporanea, di presentare ed eventualmente integrare entro il primo termine utile, la domanda per assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, pena la mancata proroga dell'assegnazione temporanea.

Art. 8

Rimborso per il recupero delle spese sostenute per lo sgombero di alloggi

Ai nuclei familiari sfrattati o sgomberati da alloggi di proprietà comunale sarà addebitata, a titolo di rimborso spese per l'effettuazione dello sgombero, una somma di denaro calcolata in relazione alla tipologia e durata dell'intervento.

Art. 9

Assegnazione dell'alloggio

1. L'assegnazione è disposta, previo accertamento da parte della competente Commissione, a carico del concorrente del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento, dopo aver verificato la permanenza nel richiedente delle situazioni di emergenza individuate all'art. 3.
2. Gli alloggi disponibili sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, tenendo conto, ove possibile, del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare del richiedente.
3. Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto senza perdere il diritto a future eventuali assegnazioni nei seguenti casi:
 - a. necessità dell'assegnatario o di un componente il nucleo familiare di un alloggio più vicino al presidio sanitario al quale rivolgersi per continue cure e/o assistenza a causa di accertate gravi condizioni di salute non di carattere temporaneo;
 - b. presenza dell'assegnatario o in alcuni dei componenti il nucleo familiare di invalidità motoria dovuta ad una disabilità, anzianità o malattia che comportino una diminuzione permanente della deambulazione e l'alloggio disponibile sia situato in edifici di difficile accesso o privi di ascensore.
4. Nei casi di rinuncia all'alloggio non motivata l'interessato perderà automaticamente il diritto all'assegnazione.

Art. 10

Aggiornamento della graduatoria

1. Il Comune provvede, nei termini stabiliti dall'art. 7 del presente regolamento, all'aggiornamento della graduatoria mediante l'esame delle nuove domande pervenute e delle dichiarazioni di coloro che sono già collocati in graduatoria.
2. In fase di aggiornamento i richiedenti utilmente collocati in graduatoria sono tenuti a dichiarare la permanenza del requisito per l'accesso, pena l'esclusione.

Art. 11

Trasparenza nelle attività di formazione della graduatoria e di assegnazione degli alloggi.

1. Il Servizio competente assicura la massima trasparenza in relazione alle modalità e ai criteri utilizzati per l'attribuzione dei punteggi e la conseguente formazione della graduatoria.
2. Tutti i dati personali raccolti in applicazione al presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi previste.
3. Titolare del trattamento è il Comune di Lanciano in persona del suo Sindaco pro tempore.

TITOLO II

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE ASSEGNAZIONI E DELLA MOBILITA' NEGLI ALLOGGI COMUNALI.

Art. 12

Ampliamento del nucleo familiare

1. E' consentito l'ampliamento permanente del nucleo familiare dell'assegnatario di alloggio appartenente al "patrimonio abitativo comunale", purchè non si creino situazioni di sovraffollamento estremo, come definito in base a criteri posti dalla normativa vigente.
2. Il reddito complessivo derivante dalla somma dei redditi degli inquilini autorizzati e di coloro a favore dei quali è richiesto l'ampliamento non deve essere superiore al limite previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 13

Ampliamento automatico del nucleo familiare

1. Il nucleo familiare assegnatario dell'alloggio si intende automaticamente ampliato nelle seguenti ipotesi:

- a. matrimonio di uno dei componenti il nucleo familiare autorizzato a risiedere nell'alloggio pubblico, purché siano mantenuti i requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento che verranno accertati prima del rilascio dell'autorizzazione. Nel caso di mancanza dei citati requisiti verrà data la disdetta per finita locazione alla prima scadenza contrattuale utile.
- b. nascita di figlio di uno dei componenti il nucleo familiare autorizzato a risiedere nell'alloggio pubblico. Sono equiparati alla nascita di un figlio le adozione ed il provvedimento di affidamento del Giudice.

Art. 14

Ampliamento a seguito di istanza

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 13, è consentito l'ampliamento del nucleo familiare, a seguito di istanza dell'assegnatario comunque motivata, nelle seguenti ipotesi:
 - a. rientro nel nucleo del coniuge, dei figli che non abbiano un nucleo familiare proprio e degli ascendenti di uno dei componenti del nucleo familiare autorizzato a risiedere nell'alloggio pubblico;
 - b. convivenza more-uxorio;

Art. 15

Successione nel contratto

1. In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi, i parenti e gli affini con lui conviventi da almeno due anni, previa presentazione della documentazione rilasciata dal Comune dalla quale risulti la data di inizio della convivenza stessa.
2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.

In tali situazioni si procederà alla voltura del contratto in favore del successore, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 e delle condizioni di cui all'art. 3 in capo allo stesso.

Art. 16

Successione nel contratto in caso di trasferimento definitivo dell'assegnatario per abbandono del nucleo familiare

1. In caso di trasferimento definitivo dell'assegnatario dell'alloggio appartenente al "patrimonio abitativo comunale" è consentita la successione nel rapporto contrattuale in favore di coloro che, convivendo con l'assegnatario al momento del trasferimento, facevano parte del nucleo familiare già dal momento dell'assegnazione.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, non è consentita la successione nel rapporto contrattuale relativo ad alloggi appartenenti al "patrimonio abitativo comunale" in caso di trasferimento definitivo dell'assegnatario, nel caso in cui quest'ultimo risulti titolare di diritti reali su alloggi, così come individuati all'art. 4 del presente Regolamento e lo stato di abbandono del nucleo familiare non sia confermato da accertamenti della Polizia Municipale ovvero con altre forme idonee.

Art. 17

Cambio di alloggio

1. Gli assegnatari di alloggi civici possono proporre istanza di cambio di alloggio nel rispetto dei requisiti e delle motivazioni di cui ai seguenti articoli;
2. Il cambio di alloggio a seguito di istanza di parte è disposto d'ufficio e compatibilmente con l'effettiva disponibilità ed in base alle necessità dell'Amministrazione, nei seguenti casi:
 - a. Esigenze derivanti da patologie idoneamente comprovate;
 - b. Sovra utilizzo ovvero sottoutilizzo dell'alloggio assegnato;
 - c. Esigenza di eliminazione di situazioni di grave e comprovato disagio abitativo;
 - d. Istanza di cambio consensuale da parte di due o più nuclei familiari già residenti in alloggi comunali.

Art. 18

Requisiti per il cambio di alloggio

1. Gli assegnatari di alloggi facenti parte del "patrimonio abitativo comunale" possono proporre istanza di cambio di alloggio nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a. Contratto di locazione stipulato da almeno un anno; tale requisito non è richiesto ricorrendo il caso descritto nel precedente art. 17 lett. d);
 - b. Possesso dei requisiti previsti per il rinnovo come individuati all'art. 7 del presente Regolamento;
 - c. Assenza di morosità, ovvero morosità rateizzata e con rispetto della rateizzazione.
 - d) I cambi di alloggio vanno esclusivamente autorizzati da parte dell'organo competente.

Art. 19

Obblighi del richiedente il cambio di alloggio

Il cambio è subordinato all'accettazione del nuovo alloggio nelle condizioni manutentorie in cui si trova ed all'impegno a rilasciare l'alloggio precedente libero da persone o cose entro il termine stabilito dal competente servizio.

Art. 20

Canone di locazione

IL canone di locazione richiesto agli assegnatari è calcolato secondo le modalità previste dagli artt. 21 e seg. della L.R. 25.10.1996, n. 96 e succ. mod. ed integr.

La mancata corresponsione del canone che superi i due mesi in assenza di intervenute cause peggiorative della situazione economica dell'assegnatario, comunque opportunamente documentate, comporterà la revoca dell'assegnazione con il conseguente ed immediato rilascio dell'alloggio secondo le procedure e le modalità di cui agli artt. 33 e 34 della L.R. 96/96 e succ. mod. ed int.

TITOLO III

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI REVOCA E DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE.

Art. 21

Revoca dell'assegnazione

Il **Sindaco** dispone la revoca dell'assegnazione di alloggio appartenente al patrimonio abitativo comunale in presenza dei seguenti casi:

- 1) qualora si accerti che l'assegnazione è stata operata in contrasto con la normativa vigente al momento dell'assegnazione stessa;
- 2) qualora l'assegnazione sia stata conseguita a seguito di dichiarazioni mendaci o sulla base di documentazioni false.

Nel ricorrere delle suddette fattispecie, il servizio competente avvia il procedimento nel rispetto della procedura indicata dall'art. 23 del presente disciplinare, dandone comunicazione all'assegnatario ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.

Art. 22

Decadenza dall'assegnazione di alloggio comunale

La decadenza dall'assegnazione dell'alloggio comunale viene dichiarata dal Sindaco nel caso in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso.

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato salvo autorizzazione dell'Ente, giustificata dai seguenti motivi:

* temporanea degenza presso una struttura ospedaliera o Istituto di riposo per anziani o Istituti di accoglienza in genere, comunque non superiore a 2 mesi;

* temporaneo allontanamento dall'alloggio per motivi legati ad attività lavorativa da prestarsi al di fuori della Regione Abruzzo, comunque per un periodo non superiore a sei mesi. In questo caso il temporaneo allontanamento dall'alloggio dovrà essere comunicato all'Ente mediante certificazione del datore di lavoro. Il tutto comporterà la verifica di eventuali variazioni di reddito.

c) abbia adibito l'attività ad attività illecite; (a tale riguardo si ritiene configurabile il presupposto allorché sia accertato dai competenti organi di Polizia Giudiziaria

l'esecuzione di attività illecite nell'alloggio e/o l'utilizzo dello stesso come base operativa di attività in contrasto con la normativa penale;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione. Tale fattispecie ricorre anche con riferimento a tutti gli altri componenti del nucleo familiare;

e) non abbia ottemperato all'invito dell'Ente gestore a presentarsi per la stipulazione del contratto e la consegna dell'alloggio, ovvero non abbia occupato l'alloggio entro trenta giorni;

f) sia responsabile di grave e reiterata inosservanza alle norme del regolamento condominiale.

Nel caso di specie, qualora si accerti la violazione anche di una sola norma, l'Ente provvede, dopo i dovuti preliminari accertamenti volti a verificare la veridicità di quanto imputato all'assegnatario, ad inoltrare formale diffida al rispetto delle norme, con avvertenza che, nel ripetersi di ulteriori violazioni, verrà attivata la procedura finalizzata alla dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 23 del Regolamento.

g) abbia una morosità nel pagamento di canoni ed oneri accessori superiore a due mesi, salva la possibilità di proroga nel pagamento ai sensi di quanto disciplinato dal successivo art. 24;

h) abbia superato il limite di reddito secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente disciplinare;

i) non abbia prodotto la documentazione sul reddito nei termini di legge.

In presenza delle fattispecie previste alle precedenti lettere a),b),c),d),e),f),g), il servizio competente avvia il procedimento nel rispetto della procedura indicata dall'art. 23 del presente disciplinare in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 33 e 34 della Legge Regionale 96/96 e succ. mod. ed int.

Art. 23

Ordinanza di revoca e decadenza dall'assegnazione

Il Sindaco pronuncia ordinanza di revoca o decadenza dall'assegnazione di alloggio comunale.

Contestualmente al provvedimento di revoca o di decadenza di cui sopra o in via successiva su istanza motivata del destinatario del provvedimento medesimo, il Sindaco può concedere una dilazione per l'esecuzione coattiva del provvedimento non superiore a 60 gg.

Al fine di consentire all'Amministrazione comunale una completa analisi e valutazione del caso, l'unità organizzativa competente provvede ad inoltrare una

dettagliata relazione sui fatti e sulle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare interessato alla procedura di sgombero.

Nel caso in cui, decorso il termine concesso per il rilascio dell'alloggio, esso non sia stato rilasciato nella disponibilità dell'Ente, l'Amministrazione comunale, secondo criteri di gradualità in relazione alla condizione socioeconomica del nucleo familiare, darà corso alla procedura esecutiva finalizzata ad ottenere l'intervento della forza pubblica per lo sgombero forzoso dell'immobile.

A tal fine il servizio competente si avvale del servizio affari legali, per ragioni di celerità del procedimento.

Art. 24

Decadenza dall'assegnazione in caso di morosità

Viene pronunciata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di proprietà comunale nei confronti dell'inquilino che abbia accumulato complessivamente una morosità nel pagamento dei canoni ed oneri accessori superiore a due mesi.

A tal fine il Comune, verificata la sussistenza del presupposto per l'avvio della procedura di decadenza, diffida l'inquilino al saldo della morosità accumulata; su richiesta dell'inquilino l'ente può rateizzare l'importo dovuto entro il termine massimo di novanta giorni dalla messa in mora. Il piano di rateizzazione verrà concordato con il competente ufficio tenendo conto dell'entità del debito accumulato in rapporto alla situazione socioeconomica del nucleo familiare.

Su richiesta dell'inquilino l'ente può concedere ulteriori proroghe per il pagamento di quanto dovuto, solo se si è accertato che il mancato pagamento è stato dovuto all'esistenza di gravi motivi.

Qualora siano risultate infruttuose le procedure esperite ai sensi dei commi precedenti ovvero nel caso in cui nessuna richiesta di proroga per il saldo della morosità sia stata inoltrata dall'interessato all'ente, il servizio competente, darà direttamente corso al procedimento di decadenza previsto dal precedente art. 23.

Nel caso in cui la morosità sia stata sanata dopo la formale emissione del decreto di decadenza, il decreto medesimo potrà essere revocato per ragioni di opportunità.

Art. 25

Disposizioni transitorie

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento, in fase di prima applicazione la graduatoria sarà formulata entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Fino all'approvazione della graduatoria, gli alloggi comunali sono assegnati sulla base della graduatoria vigente.
3. Per coloro che hanno già goduto di un alloggio comunale per un periodo superiore ai due anni, l'assegnazione avrà decorrenza per la durata di anni 1 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Per gli assegnatari che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno beneficiato di un alloggio per un periodo inferiore ai due anni, l'assegnazione avrà decorrenza per un periodo di due anni.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto comunale, dopo essere divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio
2. Con effetto dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'Organo competente, sono abrogati tutti gli atti adottati dal Comune aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dalle presenti norme.
3. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni della legge regionale 25.10.1996, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27

Pubblicità aggiuntiva

1. Ai sensi dell'art. 26 della legge 241 del 7.8.1990 e dell'art. 17 del regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e della partecipazione ai procedimenti amministrativi, dell'entrata in vigore del presente regolamento sarà data pubblicità, mediante avviso affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio, e deposito dello stesso presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.

* * * * *